



Allegato “A”

**REGOLAMENTO
RELATIVO AGLI INCARICHI DELLA DIRIGENZA
MEDICA, SANITARIA, VETERINARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

(ai sensi del C.C.N.L. dell'AREA SANITA' - Triennio 2016-2018 - del 19.12.2019)

**TITOLO I
IL SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Art. 1	Natura e finalità del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Tipologia di incarichi	Pag. 3

**TITOLO II
LE TIPOLOGIE DI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Art. 3	Incarichi di direzione di Struttura Complessa	Pag. 4
Art. 4	Pesatura aziendale degli incarichi gestionali e degli incarichi professionali	Pag. 9

**TITOLO III
LE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

Art. 5	Pubblicità e informazione in tema di incarichi	Pag. 10
Art. 6	Criteri per il conferimento degli incarichi	Pag. 11
Art. 7	Modalità per il conferimento degli incarichi	Pag. 12
Art. 8	Contratto individuale	Pag. 12
Art. 9	Conferma e revoca degli incarichi	Pag. 13
Art. 10	Valutazione	Pag. 14
Art. 11	Norma finale e transitoria	Pag. 14

TITOLO I

Il sistema degli incarichi dirigenziali

Art. 1

Natura e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le metodologie e i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie ai sensi del C.C.N.L. dell'Area Sanità - Triennio 2016-2018 - del 19.12.2019, nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'Atto Aziendale, fermo restando quanto previsto nel regolamento adottato con deliberazione n. 999 del 15/11/2012 "Regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali".

Art. 2

Incarichi dirigenziali

Il presente Regolamento riguarda tutte le tipologie di incarichi dirigenziali (gestionali e professionali) conferibili alla Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni Sanitarie, ad eccezione degli incarichi gestionali di Direttore di Dipartimento, conferito dalla Direzione Generale su base fiduciaria, e di Direttore di Distretto, conferito mediante procedura ad evidenza pubblica secondo criteri diversamente stabiliti in base alla vigente normativa.

Ad ogni dirigente in servizio è conferibile un incarico dirigenziale tra i seguenti definiti dall'art. 18 dal vigente CCNL dell' AREA SANITA' - Triennio 2016-2018 - del 19.12.2019.

I. Incarichi gestionali:

- a. Incarico di direzione di struttura complessa;
- b. Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
- c. Incarico di direzione di struttura semplice.

II. Incarichi professionali:

- a. Incarico professionale di altissima professionalità
 - a1. a valenza dipartimentale;
 - a2. quale articolazione interna di struttura complessa;
- b. Incarico professionale di alta specializzazione;
- c. Incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
- d. Incarico professionale di base.

TITOLO II LE TIPOLOGIE DI INCARICHI

Art. 3

Tipologie d'incarico

I a. Incarichi di Direzione di Struttura Complessa e professionali.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti sono conferibili, nel limite del numero stabilito dall'Atto aziendale, ai dirigenti che abbiano maturato **almeno cinque anni di servizio** e abbiano **superato la verifica del Collegio Tecnico**, con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente che ne disciplina anche i requisiti. La durata dell'incarico è determinata in un periodo **da cinque a sette anni**, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, in relazione agli esiti delle verifiche dei risultati e delle attività.

La durata può essere inferiore solo nei casi di revoca anticipata ai sensi dell'art. 15ter c.3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., o per effetto della valutazione negativa o per il venir meno di requisiti o in caso di collocamento a riposo dell'interessato.

I b. Incarichi di responsabilità di Struttura Semplice a valenza Dipartimentale o Distrettuale

Gli incarichi di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale di cui all'art. 18 c. 1 punto D) lettera b) del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019 sono conferibili ai Dirigenti che abbiano maturato **almeno cinque anni di servizio** e abbiano **superato la verifica del Collegio Tecnico**, per un **periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni**, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell'art. 19 c.6 del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019.

I c. Incarichi di responsabilità di Struttura Semplice

Gli incarichi di struttura semplice di cui all'art. 18 c. 1 punto D) lettera c) del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019 sono conferibili ai Dirigenti che abbiano maturato **almeno cinque anni di servizio** e abbiano **superato la verifica del Collegio Tecnico**, per un **periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni**, con facoltà di rinnovo ai sensi dell'art. 19 c.6 del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019.

II Incarichi professionali

Ai sensi dell'art. 17 c.2 del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 2019, la carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d'ora in avanti "incarichi gestionali") sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d'ora in avanti "incarichi professionali"). Tali due tipologie di incarichi, in quanto

manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell’art. 91 (Retribuzione di posizione).

Sono conferibili, mediante selezioni interne - ai sensi dell’art. 19 c.7 del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019 - i seguenti incarichi professionali, **per un periodo non inferiore a 5 anni e non superiore a 7 anni**, con facoltà di rinnovo, di cui all’art. 18 c.1 punto II dello stesso CCNL 2019, **ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di attività ed abbiano ottenuto valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico:**

II a1. incarico di altissima professionalità, a valenza dipartimentale;

II a2. incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa;

II b. incarico di alta specializzazione;

II c. incarico di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo.

Ai dirigenti che non abbiano maturato cinque anni di attività, a seguito del superamento del periodo di prova, è conferibile ai sensi dell’art. 18 c.1 punto II lettera d) del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019 il seguente incarico, con durata non superiore a 5 anni:

II d. incarico di base. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 19 c. 4 del CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019 .

i. Tipologia degli incarichi professionali

Le tipologie di incarico sopra indicate corrispondono alle declaratorie a fianco evidenziate:

<i>Tipologia</i>	<i>Declaratoria</i>
II a Incarico di altissima professionalità	Incarico professionale di altissima professionalità relativo anche all’attività di identificato centro di riferimento aziendale / regionale / nazionale / Struttura di appartenenza, in particolare con elevato grado di autonomia professionale. Tale incarico, tra l’altro, prevede prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. L’incarico è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e superato la verifica del Collegio Tecnico. Vi rientrano i centri di riferimento professionali aziendali Si distinguono ulteriormente in:
II a1. incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale	a1. incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale. Si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all’interno di una struttura

<p style="text-align: center;">II a2. incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa</p>	<p>complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici;</p> <p>a2. incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa. Si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari.</p>
<p>II b. Incarico di alta specializzazione</p>	<p>Incarico professionale di alta specializzazione relativo all'attività della struttura di appartenenza. Prevede un elevato grado di autonomia professionale.</p> <p>Nell'ambito di una struttura complessa o semplice assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina e alla struttura organizzativa di riferimento e rappresenta il riferimento per l'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. E' caratterizzata da funzioni orientate a un'attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale e appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. L'incarico è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e superato la verifica del Collegio Tecnico.</p>
<p>II c. Incarico di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo</p>	<p>Incarico professionale di collaborazione nell'attività della Struttura di appartenenza, con specifica competenza tecnico-specialistica, gestendone i relativi trattamenti e processi, anche con ambiti di autonomia definita dal Direttore di S.C. (eventualmente su proposta del Dirigente Responsabile di S.S. di Struttura Complessa) con riferimento alle linee guida, ai criteri E.B.M. (Evidence Based Medicine) e ai protocolli ovvero a istruzioni operative formalizzate nell'ambito del</p>

	<p>Dipartimento (S.C. – S.S.D. – S.S.). Tale incarico, tra l'altro, prevede in modo prevalente responsabilità tecnico specialistiche. L'incarico è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio e superato la verifica del Collegio Tecnico.</p>
<p>II d. Incarico di base</p>	<p>Incarico professionale di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività della Struttura di appartenenza, con competenza specialistica sulle attività della struttura, gestendone i relativi trattamenti e processi. Gli ambiti di autonomia professionale verranno definiti dal Direttore di S.C. (eventualmente su proposta del Dirigente Responsabile di S.S. di Struttura Complessa) con riferimento alle linee guida, ai criteri E.B.M. (Evidence Based Medicine) e ai protocolli ovvero a istruzioni operative formalizzate nell'ambito del Dipartimento (S.C. – S.S.). Tale incarico, tra l'altro, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ aggiornamento professionale continuo; ➤ autonomia nell'utilizzo di particolari e definite metodologie ovvero di tecnologie della struttura di afferenza (o Dipartimento di appartenenza) definite e disposte dal Direttore della struttura (o dal Direttore Dipartimento); ➤ attuazione di verifica e vigilanza sui processi definiti e disposti dal Direttore della S.C./Dirigente Responsabile della S.S. , che richiedano competenze specialistiche, di base, sotto la diretta supervisione e collaborando con il Direttore/Dirigente responsabile della struttura di appartenenza; ➤ affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'Azienda o Ente, che richiedano competenze specialistiche, di base, sotto la diretta supervisione e collaborando con il Direttore/Dirigente responsabile della struttura di appartenenza. <p>L'incarico è conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio che abbiano superato il periodo di prova.</p>

ii. Individuazione e articolazione degli incarichi professionali

La definizione della tipologia degli incarichi di cui alla tabella sub i., è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico.

Premesso che a ogni dirigente dell'Azienda, se non già destinatario d'incarico gestionale, deve essere conferito un incarico professionale tra quelli sopra indicati, individuati dalla Direzione Strategica, si prevede la seguente articolazione:

- a) gli incarichi di altissima professionalità (II a1. e a2.) sono individuati sulla base dei criteri di cui alla tabella sub i., nei limiti di cui all'art.18, comma 3bis, lettere a e b del CCNL 19.12.2019;

Il numero di posizioni dirigenziali istituibili non può superare le percentuali previste dall'art. 18, comma 3bis, del vigente C.C.N.L., che di seguito si riportano:

- per gli incarichi professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale o distrettuale: il 3% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui all'art. 18, comma 1, par II, lett. b) e c);
 - per gli incarichi professionali di altissima professionalità articolazione di S.C.: il 7% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui all'art. 18, comma 1, par II, lett. b) e c).
- b) gli incarichi di alta specializzazione (II b.), sono individuati sulla base dei criteri di cui alla tabella sub i..
 - c) gli incarichi professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (II c.) e gli incarichi di base (II d.) sono individuati in riferimento alla dotazione organica dell'Azienda, definiti gli incarichi professionali II a1., II a2. e II b.
 - d) Le posizioni dirigenziali sono comunque istituite e graduate nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Fondo per la retribuzione degli incarichi".

iii. Criteri e procedura di conferimento degli incarichi professionali

In riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale, il conferimento degli incarichi professionali avviene mediante procedura di selezione interna con valutazione comparata dei curricula formativi e professionali, per un periodo di tempo determinato non inferiore a cinque anni e non superiore a sette, fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni (art.18, comma 2 CCNL 19.12.2019).

In riferimento al presente Regolamento, a integrazione di quanto sopra, si precisa che:

- 1) all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, con atto scritto e motivato sono conferibili solo incarichi professionali di base (II d.), di cui all'art. 18, comma 1, par II lettera d) del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del Responsabile della Struttura di appartenenza e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati ai sensi dell'art. 18, comma 1, par II lettera d) del vigente CCNL;
- 2) dopo 5 anni di attività sono conferibili, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico, incarichi di natura professionale di altissima professionalità (II a1. e a2.) di alta specializzazione (II b.) o di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (II c.), di cui all'art. 18, comma 1, par II lettere a1), a2), b) e c) del CCNL Area Sanità del 19.12.2019, con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel successivo articolo 7.

La selezione avviene secondo i criteri e parametri di cui all'art. 6, dove applicabili.

Nella valutazione comparativa si dovrà tenere conto della presenza di eventuale procedimento disciplinare che abbia comportato una sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel biennio antecedente l'incarico.

Ai dirigenti che siano stati assunti dall'Azienda in base a processi di mobilità/utilizzo di graduatoria concorsuale e che abbiano già maturato il primo quinquennio di attività potrà essere conferito un incarico professionale di livello a, b o c.

Il Direttore della Struttura di assegnazione del dirigente con incarico in scadenza, almeno 90 gg prima della stessa, dovrà segnalare alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane la necessità di rinnovo dell'incarico stesso o, in alternativa, di emissione di bando per un nuovo incarico professionale, nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale.

Art. 4

Pesatura aziendale degli incarichi professionali

La Direzione Aziendale, di norma con cadenza quinquennale, sentite le Organizzazioni Sindacali, in riferimento alle risorse aziendali relative al pertinente fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 94 CCNL vigente), definirà il valore economico degli incarichi professionali di cui al presente regolamento secondo i parametri di riferimento di cui all'art. 3 lett. i tabella, i cui valori, in prima applicazione, sono determinati dalla sotto riportata tabella.

Al fine della coerente graduazione degli incarichi gestionali e professionali, si riepilogano di seguito i livelli di pesatura aziendale degli incarichi sanitari:

Tipologia di incarico professionale CCNL 19.12.2019	Valore in Euro annui lordi per 13 mesi (ex art. 91 CCNL Area	Variabile Aziendale
--	---	---------------------

		Sanità del 19.12.2019)	
Incarico di altissima professionalità (art. 18, comma 1, par. II, lett. a)	A valenza dipartimentale (art. 18, comma 1, par. II, lett. a1)	12.500,00	8.500,00
	Articolazione interna di struttura complessa (art. 18, comma 1, par. II, lett. a2)	11.000,00	8.500,00
Incarico professionale di alta specializzazione (art. 18, comma 1, par. II, lett. b)		6.500,00	7583,00
Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 18, comma 1, par. II, lett. c)		5.500,00	3925,00
Incarico professionale di base (art. 18, comma 1, par. II, lett. d)		1.500,00	125,00

Il valore economico della pesatura degli incarichi costituisce, a decorrere dall'applicazione del presente regolamento, il tetto massimo di retribuzione di posizione annualmente riconosciuta al dirigente, assorbente eventuali incrementi contrattuali futuri riferiti alla retribuzione di posizione fissa, facendo salve le pregresse fattispecie ad esaurimento per le quali, per effetto di precedenti applicazioni contrattuali nazionali, si evidenzia, nella voce relativa alla retribuzione di posizione unificata derivante dai CC.CC.NN.LL. previgenti, una situazione economica di maggior valore rispetto a quella relativa al nuovo incarico conferito, il cui mantenimento verrà garantito mediante riconoscimento di un assegno *ad personam* denominato "retribuzione di posizione garantita".

Clausola di garanzia

L'art. 92 del CCNL 19.12.2019 prevede che ai dirigenti a rapporto esclusivo e con valutazione positiva sia garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base dell'effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, con e senza soluzione di continuità. I valori lordi per tredici mensilità sono stabiliti come segue:

- anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni: € 5.000,00
- anzianità uguale o superiore a 15 anni e inferiore a 20 anni: € 6.000,00
- anzianità superiore a 20 anni: € 7.000,00

TITOLO III

PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 5

Pubblicità e informazione in tema di incarichi

L'Azienda rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito e sulla Intranet aziendali, il numero e la tipologia degli incarichi professionali definiti dall'Azienda da ricoprire ed i criteri di scelta.

L'avviso deve specificare i seguenti elementi:

- la struttura alla quale l'incarico afferisce
- la sede di lavoro
- la tipologia dell'incarico
- la durata dell'incarico
- il peso attribuito all'incarico stesso nell'ambito della graduazione delle funzioni dirigenziali, e la conseguente entità della parte variabile aziendale della retribuzione di posizione, fermo restando che la retribuzione di posizione di parte fissa risulta stabilita dalla normativa contrattuale vigente in relazione alla tipologia dell'incarico conferito
- l'invito a presentare ogni titolo ritenuto utile a dimostrare le capacità professionali dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita nell'ambito di precedenti incarichi, anche in altre aziende, nonché eventuali esperienze di studio e ricerca in Istituti di rilievo nazionale ed internazionale
- l'obbligo di presentare la documentazione relativa ad eventuali pronunce a carico del dirigente in tema di responsabilità penale, professionale, contabile-amministrativa e, limitatamente all'ultimo biennio, disciplinare
- l'invito ad allegare il proprio curriculum professionale
- i termini di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico.

Per la partecipazione all'avviso per il conferimento dell'incarico dirigenziale deve essere presentata, entro i termini perentori in esso fissati, istanza redatta in carta semplice e corredata della documentazione indicata nell'avviso stesso, indirizzata al Direttore Generale di Asl3, nelle modalità espresse dell'avviso specifico.

Non saranno prese in considerazione le disponibilità pervenute con modalità o in termini non conformi a quelli indicati.

Art. 6

Criteria per il conferimento degli incarichi professionali

Nel conferimento degli incarichi professionali e per il passaggio a incarichi professionali diversi, l'Azienda, ai sensi dell'art. 19 c. 9 del CCNL dell' AREA SANITA' Triennio 2016-2018 del 19.12.2019, effettua un valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tiene conto, ove applicabili:

- a) delle valutazioni del Collegio Tecnico (costituito dall'Azienda per ogni ruolo);
- b) dell'area e disciplina o profilo appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale.
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- e) del criterio della rotazione.

Per la direzione di Struttura Complessa si fa rimando ai criteri individuati nello specifico regolamento.

Art. 7

Modalità per il conferimento degli incarichi

Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti con atto formale del Direttore Generale. L'Azienda non riconosce, per alcun effetto, nomine, individuazioni, conferimenti operati da qualsiasi altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL dell'AREA SANITA' Triennio 2016-2018 del 19.12.2019, gli incarichi di **struttura complessa alla dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie** sono conferiti dal Direttore Generale con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente per la durata da cinque a sette anni, fatti salvi i casi di cui al c.3 dello stesso art. 20.

Ai sensi dell'art. 19 c.8 del CCNL dell'Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019, gli **incarichi diversi dalla struttura complessa** sono conferiti dal Direttore Generale su proposta:

- a) del Direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
- b) del Direttore di Dipartimento o di Distretto sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;
- c) del Direttore della struttura di appartenenza sentito il Direttore di Dipartimento o di Distretto per gli incarichi professionali;
- d) del Direttore della struttura di appartenenza per gli incarichi professionali di base attribuibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

In caso di rimodulazione, soppressione o accorpamento di Strutture, ai Dirigenti titolari di incarico verrà attribuito diverso incarico in base a quanto contenuto negli artt. 19 e 20 del CCNL 19.12.2019.

Art. 8

Contratto individuale

La stipula del contratto individuale d'incarico perfeziona il conferimento di qualsiasi incarico dirigenziale.

Il contratto individuale, ai sensi dell'art. 19 c. 10 CCNL dell'Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019, integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro, definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico conferito, ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante.

Il contratto è sottoscritto entro 30 giorni dall'assegnazione dell'incarico, salvo diversa proroga stabilita dalle parti.

Art. 9

Conferma e revoca degli incarichi

Incarichi di direzione di S.C.

Gli incarichi, ai sensi dell'art. 20 c. 4 CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018 del 19.12.2019, possono essere **rinnovati** previa valutazione positiva di fine incarico da parte del Collegio Tecnico ai sensi dell'art. 57 c.2 lett. a) del vigente CCNL.

Il **mancato rinnovo** quale effetto della valutazione negativa è disciplinato dall'art. 62 c.2 del CCNL. In tal caso il dirigente è mantenuto in servizio con altro incarico (SSD, SS o incarico professionale), perde l'indennità di S.C. e gli viene attribuita l'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore. L'Azienda, contestualmente, congela un posto vacante da dirigente.

Incarichi diversi dalla direzione di S.C.

Gli incarichi, ai sensi dell'art. 19 c. 6 CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018 del 19.12.2019, possono essere **rinnovati** previa valutazione positiva a fine incarico da parte del Collegio Tecnico ai sensi dell'art. 57 c.2 lettera a) senza attivare la procedura di selezione interna. Si precisa che, nel caso in cui l'incarico si renda vacante, per la riassegnazione dell'incarico stesso dovrà essere espletata la selezione interna.

Gli incarichi **cessano** di diritto alla scadenza degli stessi.

Ai sensi dell'art. 19 c. 5 del CCNL dell'Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019, gli incarichi possono essere **revocati** prima della scadenza nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 15ter c.3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., per inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro;
- ai sensi dell'art. 61 del CCNL dell'Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione);
- il venir meno dei requisiti;
- nuove disposizioni della normativa nazionale e/o atti di programmazione regionale ed aziendale che modifichino l'organizzazione aziendale, in conformità a quanto previsto dal CCNL dell'Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019;
- accertamento delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti;
- raggiunti limiti di età secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Il **mancato rinnovo** dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è disciplinato dall'art. 62 c.3 del CCNL dell'Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico).

Per tutti gli incarichi sono previste procedure di verifica e valutazione di cui al Capo VIII “Verifica e Valutazione dei dirigenti” del CCNL dell’Area Sanità Triennio 2016-2018 del 19.12.2019. Le modalità, i tempi e gli effetti del sistema di valutazione permanente, che recepisce i principi contrattuali e di legge, sono fissate in apposito Regolamento adottato dall’Azienda nel rispetto delle relazioni sindacali previste dai CC.CC.NN.LL..

Art. 10

Valutazione

Il dirigente titolare di incarico è sottoposto alle procedure di valutazione annuale e di fine incarico previste dal Regolamento per la Valutazione vigente in Azienda, al quale si rimanda integralmente.

Art. 11

Norma finale e transitoria

In sede di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi professionali di cui all’art. 18 c. 6 del CCNL 19.12.2019, gli incarichi vigenti in Azienda sono equiparati alle nuove tipologie secondo la seguente tabella, mantenendo invariato l’importo totale attuale:

Tipologia di incarico professionale da equiparare	Importo annuo lordo per 13 mesi	Tipologia di incarico professionale CCNL 19.12.2019	Valore in Euro annui lordi per 13 mesi	Variabile Aziendale Euro annui lordi per 13 mesi
Altissima specializzazione livello 4	19.500,00	Incarico di alta professionalità (art. 18, comma 1, par. II, lett. a)	6.500,00	13.000,00
Alta specializzazione livello 5	14.083,33		6.500,00	7.583,33
Professionale specialistico livello 6	9.425,00	Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (art. 18, comma 1, par. II, lett. c)	5.500,00	3.925,00
Professionale di base livello 7	5.958,33			458,33
Professionale iniziale	1.625,00	Incarico professionale di base (art. 18, comma 1, par. II, lett. d)	1.500,00	125,00